

# Studio Commercialista Gastaldello

giulio gastaldello  
dottore commercialista revisore legale

## CIRCOLARE DEL 5 MARZO 2012

### ***Disposizioni in materia di semplificazione tributaria e di contrasto all'evasione***

Gentile Cliente,

con riferimento alle novellate disposizioni legislative, di seguito si espongono i principali aspetti di interesse tributario, ricordando che ogni ulteriore approfondimento potrà essere richiesto allo Studio.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 è stato pubblicato il DL n. 16/2012 (decreto sulle **semplificazioni fiscali**). Il provvedimento, **in vigore dalla data di pubblicazione**, è composto da **13 articoli** relativi a semplificazioni in materia tributaria e potenziamento dell'azione dell'Amministrazione tributaria, con misure di **contrasto all'evasione**, **potenziamento dell'accertamento**, modifiche in materia di **sanzioni amministrative** e norme su **contenzioso tributario e riscossione**.

Le novità introdotte sono le seguenti (in attesa di definitiva conversione in legge, ma già in vigore):

**1.- Compensazioni:** *scende a euro 5.000,00 il limite entro cui è possibile compensare il credito IVA senza aver presentato la dichiarazione.* Resta a euro 15.000,00 la soglia oltre la quale è richiesto il visto di conformità della dichiarazione. Sono valide le compensazioni effettuate entro il 1° marzo 2012.

**2.-** In relazione alla **rateizzazione dei debiti tributari**, il DL permette la **dilazione** del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 19 del DPR n. 602/73 **anche** nei casi di **decadenza** del beneficio previsto dall'art. 3-*bis* del DLgs. n. 462/97; in tal modo, il contribuente potrebbe comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento, all'istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica. Le soluzioni proposte sono tre: **piani di ammortamento** a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione; **esclusione della decadenza** dal beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive, con decadenza che opera solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive; **divieto d'iscrivere ulteriori ipoteche** oltre la prima.

**3.-** In materia di comunicazioni e adempimenti formali, il DL prevede che, al fine di accedere a **regimi fiscali speciali** o di fruire di particolari **agevolazioni**, il contribuente possa presentare l'eventuale apposita comunicazione o assolvere un adempimento di carattere formale **anche in ritardo**, comunque entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell'inizio dell'accertamento, pagando una sanzione minima di 258 euro.

**4.-** A decorrere **dal 1° gennaio 2012** viene reintrodotta il **vecchio elenco "clienti e fornitori"**, per semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA e per superare, come si legge nella Relazione illustrativa al decreto, le difficoltà operative più volte segnalate dagli operatori.

Per effetto della norma, che modifica l'art. 21 del DL 78/2010 convertito, infatti, è richiesta, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di **fatturazione**, la comunicazione dell'**importo complessivo** delle operazioni attive e passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore, riferite all'anno per il quale sussiste l'obbligo di comunicazione. La disposizione non introduce novità per ciò che concerne

## Studio Commercialista Gastaldello

giulio gastaldello  
dottore commercialista revisore legale

l'adempimento comunicativo relativo alle cessioni e/o prestazioni per le quali **non** è previsto l'obbligo di emissione della **fattura**, in quanto continua a sussistere la soglia stabilita dal comma 1 del citato art. 21, ossia **3.600 euro IVA inclusa**.

**5.-** L'obbligo di comunicazione delle operazioni con i Paesi "**black list**" viene limitato alle operazioni (attive e passive) d'importo superiore a **500 euro**, al fine di ridurre gli adempimenti delle imprese.

**6.-** è introdotta la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi ai contratti con **corrispettivi periodici** secondo gli ordinari criteri di **competenza** ovvero con riferimento alle registrazioni ai fini IVA dei relativi documenti fiscali.

**7.-** E' **abrogata** l'imposta di **bollo** pari al **2%** dell'importo trasferito con ogni singola operazione sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, *money transfer* e altri agenti di attività finanziaria.

**8.-** Riviste le **imposte patrimoniali** introdotte dal DL 201/2011 e inserita la **proroga** per il versamento dell'imposta di **bollo** sulle **attività scudate**, dal 16 febbraio al 16 maggio 2012.

**9.-** A livello di **fiscalità locale**, come anticipato nei giorni scorsi, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 vengono **abrogate** le disposizioni che prevedono la **sospensione** del potere di aumentare le aliquote e le tariffe locali e regionali.

**10.-** Dal **1° luglio** 2012, non si procederà all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di **30 euro**, con riferimento a ogni periodo d'imposta.

**11.-** E' prevista una procedura meno "rigida" per la chiusura delle partite IVA inattive. L'Agenzia provvederà a inviare in modo automatico una **comunicazione** ai titolari che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l'invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare **elementi aggiuntivi**, perché l'Agenzia non proceda alla cessazione d'ufficio della partita IVA. In assenza di motivazioni valide, l'Agenzia procederà d'ufficio alla cessazione della partita IVA e all'iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.

**12.-** Vengono apportate modifiche ad attività e certificazioni catastali e alla disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

**13.-** E' previsto il potenziamento dell'accertamento in materia doganale e in materia di giochi.

**14.-** Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la **rendita presunta** ai sensi dell'art. 19, comma 10 del DL 78/2010, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale **entro 120 giorni** dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'art. 2, comma 5-*bis* del DL 225/2010. In caso di mancata presentazione entro tale termine, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 2, comma 12 del DLgs. 23/2011.

## Studio Commercialista Gastaldello

giulio gastaldello  
dottore commercialista revisore legale

**15.-** Sono previste nuove misure di **contrasto** all'**evasione**, come la possibilità, per la **Guardia di Finanza**, di istruire **indagini** di carattere finanziario e quindi trasmettere all'Agenzia le proposte per richiedere le misure cautelari dell'ipoteca e del sequestro conservativo, e l'**estensione** dell'**obbligo**, da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di trasmissione delle **infrazioni** alle norme sulla **limitazione** all'uso del **contante** alla Guardia di finanza.

**16.-** L'**IMU** per le **case all'estero**: l'imposta non sarà dovuta se il suo importo calcolato **non** supera i **200 euro**. Inoltre, per valore dell'immobile, ai fini dell'imposta, si assume non più solo il valore di mercato, ma quello utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti e, per gli Italiani che lavorano all'estero per lo Stato, si prevede la **riduzione** dell'aliquota di 0,4 punti percentuali (ma solo per il periodo in cui si lavora all'estero). Viene anche riconosciuta la **detrazione** (200 euro) se l'immobile è adibito ad **abitazione principale**. Per l'IMU sugli immobili commerciali della Chiesa, attraverso la presentazione di un emendamento al DL n. 1/2012 saranno previste le caratteristiche d'imponibilità degli immobili.

**17.-** Tra le semplificazioni, si segnala l'**abrogazione** dell'obbligo di redazione o aggiornamento del **Documento Programmatico sulla Sicurezza** (DPS), prescritto dal Codice della *privacy* e, conseguentemente, dell'autocertificazione sostitutiva del DPS laddove consentita. Con la soppressione del DPS viene meno anche l'obbligo da parte del titolare di riferire **nella relazione accompagnatoria** del bilancio di esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del DPS. L'art. 45, comma 1 lett. c) e d), del DL 5/2012 ha soppresso, infatti, tutte le previsioni contenute nel Codice delle *privacy* che si riferiscono al DPS, quindi l'art. 34, comma 1 lett. g) e comma 1-*bis*, del DLgs. 30.6.2003 n. 196 e i paragrafi 19-19.8 e 26 dell'allegato B del decreto (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza).

**18.-** Per la soglia di euro 1.000 per i pagamenti di pensioni e stipendi in contanti, viene **differito al 1° maggio** l'utilizzo di strumenti elettronici. Sempre in materia di limitazioni all'**uso** del **contante** e tracciabilità, viene introdotta una **deroga per commercio al dettaglio ed agenzie di viaggio**. Le misure non trovano applicazione per gli **stranieri (persone fisiche) non comunitari** residenti fuori dal territorio italiano che acquistano per importi in contanti oltre la soglia dei 1.000 euro.

In pratica, i turisti stranieri potranno effettuare **acquisti in contanti** anche per importi **pari o superiori a 1.000 euro**. A precisarlo è l'art. 3 comma 1 del DL n. 16/2012 (recante semplificazioni in materia tributaria), al fine di agevolare l'attività delle imprese italiane che operano nel settore del **commercio al minuto**, nonché quella delle **agenzie di viaggio e turismo**. In particolare, è disposto che, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuato presso soggetti di cui agli artt. 22 e 74-*ter* del DPR 600/73 (ovvero presso esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate, e presso agenzie di viaggi e turismo) da persone fisiche di **cittadinanza diversa da quella italiana** e comunque **diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea** (ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano **residenza fuori dal territorio dello Stato**, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro di cui all'art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007.

## Studio Commercialista Gastaldello

giulio gastaldello  
dottore commercialista revisore legale

Tale deroga, però, è applicabile solo in presenza di precise condizioni. Innanzitutto, il cedente del bene o il prestatore del servizio devono **acquisire**, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, sia la **fotocopia del passaporto** del cessionario e/o del committente, sia un'**apposita autocertificazione** di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante il fatto di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), nonché di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato.

Il cedente del bene e il prestatore del servizio, inoltre, nel **primo giorno feriale successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, devono **versare il denaro contante** incassato su un conto corrente a loro intestato presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di identità di cui sopra (e non – almeno così sembrerebbe – anche dell'autocertificazione) e della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso. L'operatività della deroga, inoltre, è subordinata al fatto che il cedente o il prestatore del servizio, che intenda avvalersi della nuova disciplina, abbia inviato **apposita comunicazione preventiva** all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini che saranno determinati con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro i primi di aprile.

**19.-** E' stata introdotta una specifica **sanzione** per l'ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle **minusvalenze** di ammontare superiore a **5 milioni** di euro, realizzate su partecipazioni immobilizzate non aventi i requisiti pex, di cui all'art. 1, comma 4 del DL 209/2002 convertito, e delle minusvalenze su dividendi non tassati superiori a **50.000 euro**, ex art. 5-*quinquies* del DL 203/2005 convertito. Tale sanzione è pari al 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro. **Prima**, infatti, non era prevista una sanzione, bensì l'**indeducibilità** delle minusvalenze non comunicate. Con l'introduzione di una sanzione amministrativa, mantenendo però la deducibilità, di dato viene ridotto l'effetto negativo conseguente la mancata o inesatta comunicazione.

**20.-** Le compensazioni effettuate dalle società controllanti tra crediti Ires della dichiarazione del consolidato e debiti tributari propri senza la preventiva compilazione del quadro CK del modello CNM sono ritenute valide salva l'applicazione della sanzione di € 2.065,00 (definibile ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 472/97). La norma ha efficacia immediata e riguarda anche le compensazioni già effettuate, pur se contestate con avvisi di irregolarità, purché il procedimento non sia divenuto definitivo.

**21.-** E' introdotta la possibilità di **accertamento induttivo per chi omette gli studi di settore o li presenta con dati non veritieri** se, applicando lo studio corretto, vi è uno scostamento rispetto al dichiarato superiore del 15% o comunque a euro 50.000,00.

**22.-** Inasprite le sanzioni per chi trasporta da o verso l'estero denaro contante di importo superiore a euro 10.000,00 senza effettuare una preventiva comunicazione in dogana.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, invio cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello